

Capitolo 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1 Definizioni e norme generali

Per edifici rurali, s'intendono le costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori agricoli, nonché quelle per il normale funzionamento dell'azienda agricola ed i necessari servizi a quest'ultima inerenti.

3.10.2 Norme generali comuni

Fermo restando quanto specificato ai successivi articoli, nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quell'aziendale.

Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per gli animali e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotate d'acqua dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a controlli chimici e batteriologici, con la periodicità prevista dalla normativa vigente, e per situazioni particolari, sarà stabilita di volta in volta, dall'Autorità Sanitaria Locale.

Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere delle abitazioni, nonché gli scarichi d'eventuali processi di lavorazione annessi all'azienda agricola, dovranno essere conformi alla normativa vigente.(D.Lgs. 258/2000, Circ.Interministeriale 04/02/77 e L.R.37/93).

Gli scarichi delle acque di processo e lavaggio dei locali per la mungitura e il deposito del latte possono confluire nelle vasche di stoccaggio liquami (esclusi i servizi igienici).

L'utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico potrà essere consentito soltanto se conforme alla normativa vigente (LR 37/93, suo regolamento attuativo e successive modifiche ed integrazioni)

Per la classificazione dei rifiuti, il loro deposito temporaneo, e la modalità di raccolta, si rimanda alla normativa specifica, in particolare per i rifiuti urbani e/o assimilabili, all'apposito regolamento degli enti gestori.

Qualora i depositi di rifiuti dovessero creare inconvenienti igienici, saranno stabilite di volta in volta dall'Autorità Sanitaria idonee norme sull'ubicazione e sulla modalità di gestione.

3.10.3 Norme e caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.

I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

La distanza dell'abitazione dai locali o spazi dedicati all'allevamento non può essere inferiore a 25 metri, così come stabilito dal successivo art 3.10.5, per modifiche di situazioni esistenti si potrà derogare con la procedura prevista dal capitolo 1 del presente titolo.

3.10.4 Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività

Per la costruzione, la variazione di destinazione d'uso, la ristrutturazione e l'adeguamento dei ricoveri animali e per le strutture di servizio connesse devono essere rispettate le seguenti norme igienico sanitarie:

A) ricoveri per gli animali

Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle esigenze e al tipo d'allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, oltre al rispetto di quanto previsto agli artt.3.10.2 e 3.10.3, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati d'acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili e se del caso provvisti d'adeguate protezioni contro insetti e roditori.

Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27/07/1934 n°1265.

Le strutture di ricovero degli animali devono essere altresì dotate d'idonei sistemi di maturazione, stoccaggio, trasporto e utilizzazione dei reflui zootecnici nel rispetto della

normativa vigente, nel caso d'utilizzo agronomico dei reflui si fa riferimento alla LR 37/93 e suo regolamento attuativo DG n°6/17197 del 01/08/96, sue integrazioni e modificazioni. Le acque meteoriche devono essere separate dal circuito di raccolta reflui zootecnici ed allontanate nel rispetto della normativa vigente.

I recinti all'aperto chiamati tradizionalmente "paddock" collegati stabilmente con la struttura d'allevamento, devono mantenere le stesse distanze dei ricoveri dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare preferibilmente il ristagno dei liquami; lo stesso dicasi per l'allevamento di struzzi.

Tutti gli altri recinti all'aperto, utilizzati per l'allevamento, ad eccezione di quelli famigliari, limitatamente alle varie specie di piccoli animali, stabiliti dall'art 3.10.6, dovranno avere fondo impermeabile o se utilizzati per il pascolo rispettare il carico massimo d'azoto totale stabilito dalla LR 37/93 e suo regolamento attuativo, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa riguardanti gli allevamenti biologici.

Per quanto riguarda l'allevamento d'animali (vacche, pecore, capre, o bufale) destinate alla produzione di latte, i locali utilizzati per la stabulazione, la mungitura e il magazzinaggio del latte devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato A del DPR 14/01/97 n° 54, con le seguenti integrazioni o specificazioni.

- la ventilazione e l'illuminazione naturale e diretta dei locali dove si effettua la mungitura o il latte è manipolato sono da considerarsi adeguate in presenza d'aperture finestrate apribili di dimensioni non inferiori a 1/8 della superficie in pianta del locale;
- il rivestimento delle pareti dei locali nei quali si effettua la mungitura o il latte viene fatto sostare, manipolato o refrigerato deve essere realizzato con materiale impermeabile e facilmente igienizzabile fino a adeguata altezza, in ogni caso non inferiore a metri 2;
- devono essere realizzati adeguati servizi igienici per gli operatori aventi i requisiti di cui al DPR 327/80;
- deve essere realizzato uno spogliatoio per gli operatori, adiacente alla sala mungitura, completo di lavabo e doccia, avente le caratteristiche previste per quelli destinati ai lavoratori di tutte le altre categorie lavorative.

Per tutte le altre tipologie d'allevamento deve essere disponibile un servizio igienico, all'interno dell'azienda agricola, se vi sono degli addetti oltre ai conduttori è necessario che i servizi rispondano ai requisiti previsti dal presente titolo III° del Regolamento Locale d'Igiene

B) Strutture di servizio connesse all'attività

Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni di prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola devono assicurare i requisiti per le specifiche attività che vi si svolgono, in ogni caso non devono essere comunicanti con i locali abitativi.

I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti derivanti dall'attività devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia, avere pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili ed igienizzabili, essere dotati d'idonei sistemi di protezione e di difesa contro la penetrazione di roditori ed insetti in genere.

In tali ambienti è vietato conservare fitosanitari.

Silos per lo stoccaggio di tranciati di mais o altro vegetale fermentante

I silos e i depositi di sostanze che possono emanare odori molesti a causa della fermentazione, devono essere ubicati ad almeno 25 metri da qualsiasi abitazione.

I silos devono essere dotati di platea di materiale impermeabile e di pozzetto a tenuta per la raccolta del colatticio che può essere smaltito come rifiuto speciale o inviato alle vasche di raccolta reflui zootecnici. In quest'ultimo caso è preferibile il collettamento fisso con le vasche, in alternativa è possibile il trasporto periodico nelle vasche ma è necessario analogamente al conferimento come rifiuto speciale, realizzare una vasca di stoccaggio temporaneo di capacità minima di un metro cubo.

I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, devono essere provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche.

Abbeveratoi, vasche per il lavaggio

Eventuale abbeveratoi e vasche per il lavaggio in genere devono essere dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente: devono in ogni caso essere evitati impaludamenti o ristagni delle acque.

Strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni animali

Devono essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o da qualsiasi serbatoio d'acqua potabile, non possono essere realizzati nelle aree di rispetto dei pozzi dei pubblici acquedotti, così come previsto dalla normativa specifica, e devono inoltre essere ubicati alle distanze indicate nell'art.3.10.5

Le concimaie, le vasche, i pozzi neri ed in genere tutti le strutture di raccolta dei reflui provenienti dalle attività agricole, devono essere realizzati con materiale impermeabile a perfetta tenuta ed avere accessi protetti.

In particolare per le strutture di stoccaggio del liquame valgono le disposizioni di cui alla LR 37/93, suo regolamento attuativo DG n.6/17149 del 01/08/96 in particolare gli artt 7 e 8 e della circolare interpretativa DGR n 6/34964 del 06/03/1998 (le tabelle 1 e 2).

Per quanto riguarda le strutture di stoccaggio del letame, oltre a quanto stabilito dalle norme sopra citate, si stabilisce quanto segue:

- lo stoccaggio e la maturazione del letame devono garantire una permanenza per un periodo non inferiore a 90 gg. e se effettuato su platea impermeabilizzata deve essere fornita di cunetta o di muretto di contenimento disposto su tre lati con altezza non inferiore ad un metro. Il volume del cumulo di letame andrà calcolato, moltiplicando la superficie della platea per un fattore 2 o per un' altezza di un metro superiore rispetto al muretto di contenimento.

Dovrà essere realizzato un pozzettone di raccolta delle acque piovane e del colatticio da collegarsi al bacino di carico del liquame con i parametri previsti dal Regolamento attuativi della LR 37/93.

- lo stoccaggio su lettiera permanente è ammesso fino ad un'altezza massima di 40 cm. Il letame proveniente da lettiera permanente o la pollina secca (refluo palabile) devono comunque maturare su platea o in concimaia per almeno 90 giorni.
- lo stoccaggio in concimaia chiusa su quattro lati deve tenere conto delle acque piovane e del colatticio, il volume massimo potrà essere calcolato con un'altezza superiore di un metro rispetto all'altezza delle pareti della concimaia.

Per quanto riguarda gli allevamenti esistenti ad eccezione di quelli avicoli, salvo prescrizioni specifiche dell'ASL, si può ammettere lo stoccaggio del letame anche su sola lettiera permanente purché questa non sia rimossa prima di 90 giorni dall'inizio del suo

accumulo, in caso contrario è necessario realizzare un ulteriore stoccaggio su platea o in concimaia con le caratteristiche di cui sopra.

Nel caso di vendita a terzi in toto o in parte di qualsiasi refluo zootecnico (liquame, letame, pollina ect), l'allevatore deve comunque garantire uno stoccaggio e maturazione come se dovesse avvenirne l'utilizzo.

Per le stalle di sosta, si considera il peso vivo giornaliero mediamente allevato nell'anno, lo stoccaggio dei reflui comunque non deve essere inferiore a 180 giorni calcolato su tale peso vivo.

3.10.5 Allevamenti di animali: Distanze

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento comunale (zone agricole).

I nuovi allevamenti zootecnici dovranno rispettare le seguenti distanze:

<i>A</i>	<i>BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVI-CAPRINI - STRUZZI</i>	<i>metri</i>
1	da zone edificabili residenziali: tessuti di antica formazione ed urbano consolidato, aree servizi (ex zone A-B-C-F)	200
2	da case isolate di terzi non adibite ad uso agricolo e Tessuti produttivi	100
3	da tutte le abitazione poste in zona agricola diverse dal punto 2) comprese quelle del centro aziendale	25

<i>B</i>	<i>SUINI - AVI-CUNICOLI - CANILI</i>	<i>metri</i>
1	da zone edificabili residenziali: tessuti di antica formazione ed urbano consolidato, aree servizi (ex zone A-B-C-F)	600
2	da case isolate di terzi non adibite ad uso agricolo e Tessuti produttivi	100
3	da abitazioni del centro aziendale	25

Le distanze sopra indicate hanno un carattere di reciprocità, il calcolo delle stesse, per quanto riguarda gli allevamenti, va effettuato dal perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero o qualsiasi struttura per la raccolta e stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, non dal terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi.

Allevamenti esistenti

Per i centri aziendali con allevamento esistente che non rispettano le distanze sopra elencate è necessario distinguere tra:

- Allevamenti esistenti o dismessi da meno di tre anni, senza cambio di destinazione d'uso, ubicati in zona agricola, possono eseguire ampliamenti fino ad un massimo del 25% del peso vivo allevato e comunque non devono ridurre ulteriormente le distanze in essere. L'ampliamento e le riconversioni con cambio di tipologia possono avvenire senza limitazioni se le nuove realizzazioni o se i ricoveri esistenti, utilizzati a tal fine, rispettano le distanze minime stabilite per i nuovi allevamenti. La realizzazione delle strutture di stoccaggio imposte dalla normativa vigente, non devono ridurre le distanze in essere ad eccezione di comprovata impossibilità tecnica. Le eventuali riattivazioni, effettuate nel periodo superiore ai tre anni, dovranno rispettare almeno le distanze minime stabilite per i nuovi.
- Allevamenti ubicati in zone non agricole o comunque dove non permesso dal PRG, essendo classificati come attività insalubre di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. R.D. 1265/34, non possono essere ampliati, possono eseguire unicamente miglioramenti igienico sanitari, senza aumento di peso vivo allevato. L'Amministrazione Comunale, per accertati inconvenienti igienico sanitari dovuti alla vicinanza con insediamenti residenziali, valutando il pregresso e l'evolversi della situazione, impone un periodo di tempo entro il quale l'azienda dovrà trasferirsi in zona agricola, non è mai ammessa la riattivazione.

Azzonamenti esistenti

Nelle zone ex A, B, C, D e F esistenti, che non rispettano le distanze di cui ai punti 1) sopra indicati, le nuove costruzioni dovranno distare rispettivamente:

- 50 metri dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera A.
- 300 metri dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera B.

Gli interventi previsti dall'art. 31 della legge n. 457 del 5/8/1978 sono sempre ammessi.

3.10.6 Allevamenti ad uso familiare

Gli allevamenti a carattere familiare sono definiti all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 134/2022 e all'art. 2.4 del Manuale operativo di attuazione del decreto, al punto 1 lett. A. IN ZONA AGRICOLA possono essere detenute contemporaneamente le seguenti specie e numero massimo di animali per nucleo familiare, indipendentemente dal numero componenti della famiglia:

TIPOLOGIA	NUMERO MASSIMO
BOVINI	3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione
EQUINI, escluse le zebre	3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione
OVINI e CAPRINI	9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l'operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie
SUINI	4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri
POLLAME	50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi
CONIGLI	20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni
API	10 (dieci) alveari. L'orientamento produttivo "familiare" riguarda l'intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari

Tali allevamenti devono distare da abitazioni di terzi almeno **25 metri** e comunque qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali deve essere mantenuto ad una distanza minima di 15 metri dall'abitazione di terzi.

Negli stessi immobili potrà essere valutata dal Sindaco, la possibilità di concedere deroghe per insediare altri allevamenti familiari, in relazione agli spazi a disposizione, nel caso gli stessi rispettino le distanze sopradette e ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate.

IN ZONE RESIDENZIALI possono essere detenute contemporaneamente le seguenti specie e numero massimo di animali:

TIPOLOGIA	N. MASSIMO	DISTANZA da ABITAZIONI DI TERZI
ANIMALI DA CORTILE	10	10 metri

BOVINI-EQUINI-SUINI-OVINI- CAPRINI	2	25 metri
---------------------------------------	---	----------

Per gli **allevamenti esistenti in zone residenziali** e destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze sopradette, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe.

Resta inteso che i ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari.

In entrambe le zone i ricoveri devono avere fondo impermeabile ed essere dotati di idonei sistemi di raccolta e stoccaggio dei reflui prodotti dagli animali; tali reflui dovranno essere smaltiti o utilizzati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

3.10.7 Procedure autorizzative e documentazione integrativa

Tutti i nuovi allevamenti, compreso le variazioni della tipologia degli animali, devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che ne darà immediata comunicazione al Distretto Veterinario di Cremona di ATS, per le valutazioni necessarie e per l'attribuzione del CODICE AZIENDALE riferito all'unità epidemiologica zootecnica.

Ad integrazione di quanto già previsto dalle norme generali e procedurali per gli aspetti inerenti all'igiene e la sanità pubblica applicate a tutti i nuovi interventi, gli ampliamenti, le ristrutturazioni o in genere per tutte le variazioni quali/quantitative del peso vivo allevato, soggetti a procedura edilizia con rilascio di titolo abilitativo, autorizzativa da parte dell'Amministrazione Comunale, o in genere per qualsiasi parere igienico sanitario richiesto all'ASL, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- Scheda tecnica dell'ASL completa di tutti gli allegati indicati;
- Planimetria rappresentante l'area occupata dall'allevamento con indicati tutti gli insediamenti esistenti e le zone di PGT, con particolare riferimento al rispetto delle distanze minime previste dall'art 3.10.05;
- Copia del PUA/PUAS se non già agli atti dell'ASL;

3.10.8 Animali d'affezione

Per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

Non è soggetta ad autorizzazione del Sindaco la detenzione, non a scopo di lucro, di animali di affezioni in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da canili, strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali, strutture commerciali (di cui agli artt. 8-9 R.R. 5/5/2008 n. 2), a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o spazi stessi.

Per numero limitato, in caso di cani e gatti, si intende un numero uguale o inferiore a 10.

La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

La detenzione di animali di affezione è comunque vincolata all'osservanza della normativa igienico-sanitaria degli spazi/luoghi in cui gli stessi permangono e dalle norme sul benessere animale.

È compito del proprietario adottare tutte le soluzioni idonee atte ad evitare disturbo o molestie ai vicini, comprese esalazioni generate ed imputabili alla presenza, nel proprio giardino/spazio o locale abitativo, di numerosi animali.

In merito alle caratteristiche e alle dimensioni dei ricoveri si fa riferimento allegato B – Tab. 1 R.R. 5/5/2008 n. 2 che segue:

Allegato B

Tab. 1 (articolo 18)

SUPERFICI MINIME DEI BOX

<i>Capienza prevista</i>	<i>Taglia dei cani</i>	<i>Parte chiusa in mq.</i>	<i>Parte scoperta in mq.</i>
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)
	Media	1,5	2,5 (*)
	Grossa	2,0	3,0 (*)
Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)
	Media	1,0	2,0 (*)
	Grossa	1,5	2,5 (*)
			(*) aumentare per ogni cane in più, a partire da 4

Taglia piccola: fino a kg.10 – media: da kg.11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30

I recinti/box degli animali di affezione devono essere mantenuti ad una distanza minima di 10 mt. dalle abitazioni di terzi e devono possedere caratteristiche strutturali (fondo impermeabile, ecc.) che consentano la facile pulizia e il facile allontanamento delle deiezioni.

Rientra nella discrezionalità dell'amministrazione comunale, valutare quanti animali di affezione è possibile detenere all'interno di spazi abitativi e zone residenziali in base a criteri ragionevoli, avvalendosi anche degli strumenti urbanistici a disposizione (PGT) in cui inserire zone di limite numerico (1-10) di detenzione degli animali.

